

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DI BREMBATE

1 dicembre 2010
agg. 5 giugno 2012

C98/1

Stampato in proprio
Seriata (Bg) - dicembre 2010
agg settembre 2011
agg. giugno 2012

Comune di Brembate (Bergamo)

P.R.C.

Regolamento di Polizia MortuariaIndice

ABBREVIAZIONI	pag. 9
----------------------------	--------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Oggetto	11
Art. 2	Definizioni	12
Art. 3	Competenze	12
Art. 4	Responsabilità	12
Art. 5	Servizi gratuiti e a pagamento	13
Art. 6	Atti a disposizione del pubblico	13

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7	Depositi di osservazione ed obitori	14
--------	---	----

CAPO III - FERETRI

Art. 8	Deposizione del cadavere nel feretro	15
Art. 9	Verifica e chiusura feretri	15
Art. 10	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	15
Art. 11	Fornitura gratuita di feretri	16
Art. 12	Piastrina di riconoscimento	16

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13	Attività e trasporti funebri	17
Art. 14	Modalità del trasporto e percorso	17
Art. 15	Orario dei trasporti	17

Art. 16	Riti religiosi	pag. 17
Art. 17	Trasferimento senza funerale	18
Art. 18	Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	18
Art. 19	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	18
Art. 20	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	19
Art. 21	Trasporti all'estero o dall'estero	19
Art. 22	Trasporto di ceneri e resti	19

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - I CIMITERI

Art. 23	Elenco dei cimiteri	21
Art. 24	Disposizioni generali e di vigilanza	21
Art. 25	Reparti dei cimiteri comunali	22
Art. 26	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	22

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E P.R.C.

Art. 27	Disposizioni generali	24
Art. 28	Piano Regolatore Cimiteriale	24

CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 29	Inumazioni	25
Art. 30	Cippi e monumenti sulle sepolture a inumazione	25
Art. 31	Tumulazioni	25
Art. 32	Cippi e monumenti sulle sepolture a tumulazione	26
Art. 33	Deposito provvisorio di cadaveri	26
Art. 34	Durata delle sepolture a inumazione e tumulazione	27
Art. 35	Durata delle concessioni di aree e manufatti	27
Art. 36	Rinnovi e proroghe delle sepolture (a inumazione e tumulazione) e delle concessioni (di aree e manufatti)	27
Art. 37	Prenotazioni	28

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38	Esumazioni ordinarie	29
Art. 39	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	29
Art. 40	Esumazione straordinaria	30
Art. 41	Estumulazioni	30

Art. 42	Costo esumazioni ed estumulazioni	pag. 31
Art. 43	Raccolta delle ossa	32
Art. 44	Oggetti preziosi e ricordi personali rinvenuti sulle salme	32
Art. 45	Oggetti e materiali da smaltire	32
Art. 46	Disponibilità dei materiali di costruzione e decoro dei sepolcri dismessi	33

CAPO V - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI E TANATOPRASSI

Art. 47	Crematorio	34
Art. 48	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	34
Art. 49	Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	35
Art. 50	Imbalsamazioni	36
Art. 51	Tanatoprassi e tanatocosmesi	36

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 52	Orario	37
Art. 53	Disciplina dell'ingresso	37
Art. 54	Divieti speciali	37
Art. 55	Riti funebri	38
Art. 56	Identificazione delle sepolture	38
Art. 57	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	39
Art. 58	Fiori e piante ornamentali	39
Art. 59	Materiali ornamentali indecorosi	39

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 60	Sepolture private	40
Art. 61	Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione	41
Art. 62	Modalità di concessione	41
Art. 63	Uso delle sepolture private	41
Art. 64	Manutenzione, canone annuo, affrancazione	42
Art. 65	Costruzione dell'opera - Termini	43

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 66	Divisione, Subentri	44
Art. 67	Rinuncia a concessione di manufatti	45
Art. 68	Rinuncia a concessione di aree	45

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 69	Revoca		pag. 46
Art. 70	Decadenza		46
Art. 71	Provvedimenti conseguenti la decadenza.....		47
Art. 72	Estinzione		47

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Art. 73	Accesso al cimitero		48
Art. 74	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri		48
Art. 75	Responsabilità - Deposito cauzionale		49
Art. 76	Recinzione aree - Materiali di scavo		49
Art. 77	Introduzione e deposito di materiali		49
Art. 78	Orario di lavoro		50
Art. 79	Sospensione lavori in occasione della commemorazione dei defunti		50
Art. 80	Vigilanza		50
Art. 81	Obblighi e divieti per il personale del cimitero		50

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 82	Funzioni - Licenza		52
Art. 83	Divieti		52

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 84	Mappa delle concessioni		53
Art. 85	Annotazioni in mappa		53
Art. 86	Registro Cronologico delle Operazioni Cimiteriali		53
Art. 87	Schedario dei defunti		54
Art. 88	Scadenario delle concessioni		54

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89	Abrogazione delle precedenti norme regolamentari		55
---------	--	-------	----

Art. 90	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag. 55
Art. 91	Cautele	55
Art. 92	Sindaco	56
Art. 93	Concessioni pregresse	56
Art. 94	Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	56
Art. 95	Deroghe alle disposizioni ex art. 16 del R.R. n.6/2004	57
Art. 96	Tariffe	57
Art. 97	Lotta alla zanzara tigre	57
Art. 98	Norma finale e di rinvio	58
Art. 99	Traslazione	pag. 58
COMPENDIO NORMATIVO		61

Abbreviazioni

A.R.P.A.	Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente
A.S.L.	Azienda Sanitaria Locale
D.L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
L.	Legge
L.R.	Legge Regionale
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
P.R.C.	Piano Regolatore Cimiteriale
R.C.O.C.	Registro Cronologico delle Operazioni Cimiteriali
R.D.	Regio Decreto
R.R.	Regolamento Regionale
R.S.	Registro delle Sepolture
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
T.U.	Testo Unico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Oggetto**

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria è redatto in osservanza alle seguenti disposizioni, che qui si intendono integralmente richiamate:

- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 “*T.U.. delle Leggi Sanitarie*”, Titolo VI (Della polizia mortuaria);
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*”;
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 “*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, delle L. 15 maggio 1997 n. 127*”, Titolo IX (Delle registrazioni degli atti di morte);
- L. 30 marzo 2001 n. 130 “*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*”;
- L. 1 agosto 2002 n. 166 “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”, art. 28 (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali);
- L. Regionale della Lombardia 11 novembre 2003 n. 22 “*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*”;
- R.R. della Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 “*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 21 gennaio 2005 n. VII/20278 “*Attuazione del R.R. n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art.32), dei modelli regionali (artt. 13-14-30-36-37-39-40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4*”;
- Circolare Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia del 30 maggio 2005 n. 21/SAN “*Indirizzi applicativi del R.R. 9 novembre 2004 n. 6...*”;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- R.R. della Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1 “*Modifiche al R.R. 9 novembre 2004, n. 6 ...*”.

Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Brembate ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale,

relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del R.R. Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i..

Art. 3

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale, anche per mezzo di persona da lui ufficialmente delegata.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la L., lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Art. 4

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al

suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo imprudente o difforme dal consentito.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i seguenti servizi:

- a) l'osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel Giardino delle rimembranze.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili (o a disposizione) al pubblico nei cimiteri e/o nell'ufficio comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura ;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie programmate per l'anno in corso;
- e) l'elenco delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie previste;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**Art. 7****Depositi di osservazione ed obitori**

Come da art. 14 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito dei Cimiteri o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i..

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, come da D.Lgs. 17/03/1995 n°230 e D.Lgs. 26/05/2000 n° 187 e loro s.m.i..

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 8

Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del/i neonato/i morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola di tessuti naturali.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, che deve attestare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, l'addetto redige infatti su apposito modulo e sottoscrive il documento con cui dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro e l'avvenuta adozione delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art.4 della L. Regionale, come indicato all'art. 36 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i..

Restano fermi i compiti attribuiti dalla legge e dalle norme regolamentari al servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio, per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

Valgono in proposito le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del R.R. Lombardia 9

novembre 2004 n. 6 e s.m.i..

Art. 11

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione di cui all'art. 10 per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 12

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13

Attività e trasporti funebri

Per lo svolgimento dell'attività funebre nel territorio del Comune valgono le disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 22/2003 e le specificazioni di cui agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 del già citato R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i..

Art. 14

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati come previsto dall'art. 38 del R.R. 6/2004 e s.m.i..

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della L. di Pubblica Sicurezza e s.m.i., comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 15

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco, ad esclusione della giornata di domenica fatte salve speciali deroghe.

Il Sindaco fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Il carro per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16

Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della

Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17

Trasferimento senza funerale

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo o altra struttura simile, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 18

Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento e s.m.i..

Il rilascio di dette autorizzazioni è previsto ai sensi della L.R. 6 marzo 2002, n. 4 art. 4 comma 1 lett. C) e s.m.i. .

Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al precedente art. 9 sono svolte dal personale previsto dall'art. 36 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i.; lo stesso personale compila e sottoscrive Verbale di chiusura feretro per trasporto internazionale di cadavere su apposito modello regionale.

Art. 22

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

La Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro sistema equipollente.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i..

TITOLO II - CIMITERI**CAPO I - CIMITERI****Art. 23****Elenco dei cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., il Comune di Brembate provvede al servizio del seppellimento nei propri cimiteri cui sono di norma indirizzati i defunti appartenenti alla sua comunità, che sono i seguenti:

- struttura con accesso principale da Via Ugo Foscolo, denominata “cimitero di Brembate”;
- struttura con accesso principale da Via delle Rimembranze, denominata “cimitero di Grignano”.

Art. 24**Disposizioni generali e di vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo che ciò avvenga in sepolcri privati e con le modalità indicate all' art 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché dell'art. 9 comma 7 della L.R. 22/2003 e s.m.i..

Possono essere conservate fuori dal cimitero anche le ceneri susseguenti a cremazione, secondo i disposti dell'art. 7 della L.R. 22/2003 e s.m.i..

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o esterno, purché debitamente dotato delle idonee qualifiche e autorizzato.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai cimiteri e a ditte specializzate, incaricate dal Comune, in assenza o a supporto del personale comunale addetto.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri per gli aspetti igienico-sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 25

Reparti dei cimiteri comunali

All'interno dei cimiteri comunali sono individuati i seguenti reparti, come previsti dal P.R.C. di cui al successivo art. 28:

- A) campi per inumazione decennale adulti;
- B) campi per inumazione bambini;
- C) campi per inumazione feti e nati morti;
- D) campi per inumazione riservati a ordini religiosi;
- E) cappella sepoltura religiosi e per funzioni religiose;
- F) cappelle private;
- G) tombe collettive (di famiglia);
- H) loculi;
- I) cinerari;
- J) ossari;
- K) campi di mineralizzazione o di consumo;
- L) campi per calamità;
- M) giardino delle rimembranze (spargimento ceneri);
- N) ossario comune;
- O) sacrario dei caduti di tutte le guerre;
- P) camera mortuaria;
- Q) locale autopsie;
- R) servizi igienici per il personale;
- S) servizi igienici per il pubblico;
- T) magazzini;
- U) depositi all'aperto.

Art. 26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma native o originarie nello/dello stesso;

- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti nel cimitero del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90 e s.m.i.;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Eventuali richieste non comprese nell'elenco di cui sopra saranno valutate, caso per caso, dal Sindaco.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E P.R.C.**Art. 27**Disposizioni generali

Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

Apposito P.R.C. redatto a termini dell'art. 6 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i. determina, per le sepolture private, quantità, tipologia, ubicazione, caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal successivo art. 29, nonché delle indicazioni riportate nell'allegato 2 del citato R.R. e s.m.i..

Art. 28Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune approva un P.R.C. che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni e che stabilisce le linee di sviluppo dei cimiteri.

Il Piano di cui al primo comma viene redatto secondo le direttive di cui alle norme elencate al precedente art. 1 e s.m.i., successivamente approvato dal Comune sentite A.S.L. e A.R.P.A. competenti.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il P.R.C. per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture e quindi correggere le previsioni, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - SEPOLTURE A INUMAZIONE E SEPOLTURE A TUMULAZIONE**Art. 29****Inumazioni**

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione decennale, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente senza concessione ogni qualvolta siano richieste espressamente o nel caso non sia richiesta una sepoltura in tumulazione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, senza cofano di zinco, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto la madre con il suo/suoi neonato/i, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 15 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i..

I campi di inumazione saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo tassativamente senza soluzione di continuità.

Art. 30**Cippi e monumenti sulle sepolture a inumazione**

Per le modalità esecutive di cui al presente articolo si rimanda alle N.T.A. del P.R.C..

Art. 31**Tumulazioni**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione onerosa secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato avente accesso diretto da uno spazio libero di manovra.

Nelle tombe tale spazio, denominato vestibolo, deve essere realizzato preferibilmente all'interno del medesimo manufatto ed in casi eccezionali interrato sotto i viali, in posizione antistante la tomba, comunque con successivo immediato ripristino della percorribilità degli stessi ogni qualvolta venga aperto.

L'adeguamento delle tombe di famiglia esistenti aventi collocazione dei feretri su mensole posizionate sulle pareti di un singolo vano interrato dovrà prevedere in via prioritaria la formazione di singoli loculi e di vestibolo per l'abbassamento dei feretri nel vano esistente e creazione di una nicchia laterale di sicurezza per gli operatori impegnati in tale manovra.

In via secondaria, potrà essere consentito il mantenimento dell'attuale tipologia con le disposizioni di cui all'art. 16 comma 9 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i..

Per gli ossari e le nicchie cinerarie si rimanda al già citato allegato del R.R. n. 6/2004 e s.m.i..

Art. 32

Cippi e monumenti sulle sepolture a tumulazione

Per le modalità esecutive di cui al presente articolo si rimanda alle N.T.A. del P.R.C..

Art. 33

Deposito provvisorio di cadaveri

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente tumulato in un loculo non definitivo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) in caso di estumulazione straordinaria del feretro.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati e comunque per un massimo di dodici mesi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 34

Durata delle sepolture a inumazione e a tumulazione

Tutte le sepolture sono a tempo determinato, per permettere la rotazione degli spazi e l'ottimizzazione degli spazi demaniali cimiteriali.

La durata della sepoltura, cioè del deposito di un cadavere in un determinato luogo, è quella prevista dalle norme vigenti sopra richiamate, ed in particolare:

- a) minimo 10 anni dalla sepoltura e massimo sino all'avvenuto consumo per le inumazioni di cadaveri;
- b) minimo 20 anni dalla sepoltura e massimo sino alla durata della concessione per le tumulazioni di cadaveri;
- c) minimo 30 anni per tumulazioni di resti (ossa o ceneri);
- d) minimo anni due (con utilizzo di biodeteriogeni) e massimo sino ad avvenuta scheletrificazione per inumazione in campi di consumo o di mineralizzazione.

Art. 35

Durata delle concessioni di aree e manufatti

Premesso che per le inumazioni non è previsto alcun contratto di concessione, per l'uso di aree o manufatti per tumulazione è prevista la stipula di un contratto a tempo determinato, per permettere la rotazione degli spazi e l'ottimizzazione degli spazi demaniali cimiteriali.

Per entrambe le strutture cimiteriali, fatte salve le durate stabilite dai contratti in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, le durate contrattuali per nuove concessioni sono le seguenti:

- a) 99 (novantanove) anni per edicole (anche dette cappelle gentilizie o di famiglia) già edificate da riassegnare o di aree libere per la loro nuova edificazione;
- b) 30 (trenta) anni per aree per tombe collettive (dette anche di di famiglia) già costruite da riassegnare oppure da costruirsi a carico dei privati ovvero per quelle eventualmente costruite/da costruirsi da parte del Comune;
- c) 30 (trenta) anni per loculi (detti anche colombari) dalla prima alla quinta fila a partire dal basso e 40 (quaranta) anni per quelli in sesta fila;
- d) 30 (trenta) anni per ossari;
- e) 30 (trenta) anni per cinerari.

Le durate delle concessioni di cui al presente articolo relativamente ai punti "a)" e "b)" si intendono automaticamente prorogate sino alla scadenza del periodo minimo di permanenza dell'ultima persona deceduta ivi collocata, come previsto al precedente art. 34 lettere "a)" e "b)".

Art. 36

Rinnovi e proroghe delle sepolture e delle concessioni di aree e manufatti

~~Viene fatta salva la validità dei contratti sottoscritti sino alla approvazione del presente Regolamento, per i contratti stipulati successivamente a seguito di richieste di rinnovo e/o proroga delle sepolture e delle concessioni di cui al precedente articolo 35.~~

Per entrambe le due strutture cimiteriali si prevedono le seguenti proroghe, da applicarsi, a datare dalla entrata in vigore del presente Regolamento, una sola volta:

- a) 30 (trenta) anni per le edicole (anche dette cappelle gentilizie o di famiglia);
- b) 20 (venti) anni per le tombe collettive (anche dette di famiglia) da costruirsi a carico dei privati o per quelle eventualmente costruite dal Comune;
- c) 10 anni per tutti i loculi (anche detti colombari);
- d) 20 anni per i cinerari e gli ossari;
- e) nessuna proroga per le sepolture ad inumazione di qualsiasi tipo, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto “f”);
- f) 10 anni per le inumazioni di bambini in apposito campo.

Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

La domanda di proroga deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza contrattuale o dalla scadenza di cui all'ultimo comma dell'art. 57, pena la decadenza del contratto.

Il rinnovo o la proroga delle sepolture o delle concessioni, con riferimento alla situazione fisica dei tumuli, può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) sepolture conformi a quanto previsto all'art 16, comma 4, del R.R. 9/11/2004 n. 6;
- b) nel caso di sepolture non conformi a quanto previsto al precedente punto “a)” per le quali è stata rilasciata una autorizzazione all'esecuzione delle opere previste in un progetto di regolarizzazione, da effettuarsi nei termini di cui alle N.T.A. del P.R.C.;
- c) nel caso di sepolture non conformi a quanto previsto al precedente punto “a)” individuate nel P.R.C. e per le quali quest'ultimo ha chiesto l'applicazione della proroga di cui all'art 16, comma 8, lettera “c)” del R.R. 9/11/2004 n. 6, sino e non oltre vent'anni dall'entrata in vigore del R.R. sopra citato.

Tutte le proroghe sono onerose quindi soggette al pagamento dei relativi diritti come da Tabella approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 37

Prenotazioni

Non sono ammesse prenotazioni di alcun tipo.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**Art. 38**Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., cioè di anni dieci.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie, cioè la rimozione dei cadaveri inumati la cui permanenza ha raggiunto o superato il periodo di cui all'art.34, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con espressa esclusione della stagione estiva.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti, detto anche di mineralizzazione o di consumo) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da re-inumare nei campi di mineralizzazione si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 e s.m.i..

Il tempo di re-inumazione viene stabilito in:

- a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti, previo assenso dell'A.S.L. competente.

Per i cimiteri di Brembate e Grignano, valutata la potenzialità della loro struttura, è obbligatoria la procedura di cui al precedente comma lettera "b".

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 39Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Annualmente il Sindaco curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle sepolture per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 40

Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

La presenza di personale A.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Per i resti mortali da re-inumare nei campi di mineralizzazione si applicano le procedure e le modalità di cui al penultimo e ultimo comma del precedente art. 38.

Art. 41

Estumulazioni

Le estumulazioni, cioè la rimozione dei cadaveri o loro resti tumulati la cui permanenza ha raggiunto o superato il periodo di cui all'art.34, si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a quella prevista al precedente art. 34.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a quella prevista al precedente art. 34, per trasporto in altra sepoltura o cremazione;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Ogni anno il Sindaco predispone l'elenco delle concessioni temporanee scadute o in scadenza che viene esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali completamente mineralizzati vengono composti in urne per ossa e collocate in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati dal Comune in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di consumo o di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione di cui sopra viene stabilito in:

- a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti, previo assenso dell'A.S.L. competente.

Per i cimiteri di Brembate e Grignano, valutata la potenzialità della loro struttura, è obbligatoria la procedura di cui al precedente comma lettera "b".

In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e all'art. 20 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i..

Art. 42

Costo esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio non comportano ulteriori spese per i concessionari in quanto l'onere di tali servizi è compreso nelle tariffe della prima sepoltura.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa; lo stesso vale per le estumulazioni ordinarie nel caso che non ne sia già stato versato l'importo unitamente alla concessione (loculi).

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865 n. 2704 e s.m.i..

Art. 43

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in appositi contenitori da collocare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento di una o più cassette contenenti le ossa anche in un loculo ove sia stato tumulato un altro defunto, da effettuare a cura e spese del richiedente tramite personale autorizzato.

Sulla cassetta contenente le ossa dovranno essere apposti, in modo indelebile, il nome, il cognome, la data di nascita e morte del defunto, così pure sulla lastra di chiusura del tumulo.

Art. 44

Oggetti preziosi e ricordi personali rinvenuti sulle salme

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Sindaco al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 45

Oggetti e materiali da smaltire

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del D.M. 26 giugno 2000 n. 219 e s.m.i..

Art. 46

Disponibilità dei materiali di costruzione e decoro dei sepolcri dismessi

I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti e i sessanta giorni successivi l'esumazione e/o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe, compreso l'eventuale monumento, possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico non possono essere restituite ma sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI E TANATOPRASSI**Art. 47****Crematorio**

Nelle more nell'indicazione da parte della Regione dei crematori da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento ai sensi dell'art. 19 del R.R. n. 6/2004, il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 48**Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i., è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3 comma 1 lett. B della L. 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i.);
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

- c) certificato di accertamento di morte redatto e sottoscritto su apposito modulo dal Direttore sanitario o delegato della struttura sanitaria di ricovero ovvero dal Direttore Sanitario o delegato della struttura socio-sanitaria ovvero dal Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'A.S.L. da cui risulti anche escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e con sospetto di morte dovuta a reato occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 49

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del medesimo con relativa data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o mensola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i..

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della L. 30/3/2001 n. 130 e s.m.i..

La dispersione in area cimiteriale appositamente individuata e denominata giardino delle rimembranze, avviene mediante interrimento.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà essere conforme all'art.13 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. ed è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

I luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3 comma 1 lettera c della L. n. 130/2001 e s.m.i. previa verifica da parte della persona che effettua la dispersione di eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

Art. 50

Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziali solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento anti-putrefattivo è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 e s.m.i. .

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e s.m.i. .

Art. 51

Tanatoprassi e tanatocosmesi

I trattamenti di tanatoprassi, cioè di conservazione del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, nonché i trattamenti di tanatocosmesi, sono regolati dagli artt. 3 e 4 della L.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i. .

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente ed a libera scelta dei cittadini, il Comune di Brembate incentiva tali prassi in quanto favoriscono un migliore trattamento igienico-sanitario delle salme ed un più veloce consumo dei cadaveri.

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO**Art. 52****Orario**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dal Sindaco o da un suo delegato, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

La chiusura del cancello è temporizzata; il medesimo è dotato di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari.

Art. 53**Disciplina dell'ingresso**

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

E' fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 53 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art. 54**Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 55

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Art. 56

Identificazione delle sepolture

Come previsto dall'art 17 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i., ogni fossa di inumazione, loculo tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

Art. 57

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Sindaco in relazione alle caratteristiche indicate nelle N.T.A. del P.R.C..

Art. 58

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Sindaco li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 59

Materiali ornamentali indecorosi

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Sindaco disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI**CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE A CONCESSIONE****Art. 60****Sepulture private**

Per le sepolture private il Comune concede, nei limiti previsti dal P.R.C. di cui all'art. 28, l'uso di aree libere oppure di manufatti.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione a due o più posti per famiglie o per collettività.

La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite dalle N.T.A. del P.R.C..

Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.) nonché tombe e cappelle di proprietà comunale.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del settore cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, il/i concessionario/i;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

La durata delle sepolture è regolata dall'art. 34.

La durata delle concessioni è regolata dall'art. 35.

I rinnovi e le proroghe sono regolati dall'art. 36.

Le prenotazioni sono regolate dall'art. 37

Art. 61

Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione

Colombari, cripte e tombe in genere devono essere realizzati in modo che tumulazioni ed estumulazioni possano essere eseguite con le modalità indicate all'art. 16 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i, con loculi idonei ad ospitare un solo feretro aventi i requisiti indicati nell'allegato 2 del medesimo Regolamento Regionale.

Per tutte le sepolture esistenti che già oggi non si trovassero nelle condizioni esplicitate al 4 comma dell'articolo di cui al comma precedente perché prive di accesso indipendente ai singoli loculi, è prevista la deroga di cui all'art. 95 del presente Regolamento.

Per le caratteristiche dimensionali dei nuovi manufatti valgono le previsioni di cui all'art. 10 delle N.T.A. al P.R.C..

Art. 62

Modalità di concessione

L'assegnazione avviene, in presenza di cadavere, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di sepoltura o di concessione.

Le concessioni in uso delle aree o dei sepolcri non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree o manufatti destinati a sepolture collettive (tombe o cappelle) non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 63

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 60, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o da questo autorizzate, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro o dell'area concessa, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta (in qualunque grado) e loro coniugi;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) e loro coniugi;
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000 e s.m.i..

La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. da presentare al servizio comunale di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al quarto comma.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 64

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 65

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 60, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dalle N.T.A. del P.R.C. ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Il Sindaco può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**Art. 66****Divisione, Subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura; in tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 63 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 63, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto; per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza, previo accertamento della volontà degli interessati.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 67

Rinuncia a concessione di manufatti

Precisato che la medesima persona non può essere assegnataria di due concessioni, il Sindaco ha facoltà di ritenere decaduta l'assegnazione a tempo determinato o perpetua di manufatti, sia costruiti dai privati che dal Comune, nei seguenti casi:

- a) al momento del trasferimento del/i cadavere/i e dei resti (ossa e ceneri) in altra sede, senza diritto ad alcun rimborso;
- b) quando la sepoltura non è stata occupata da nessun defunto o resto; in tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quindicesimo anno dalla concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 68

Rinuncia a concessione di aree

Il Sindaco ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 60, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda iniziare o portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa versata al momento dell'assegnazione e nulla per i lavori eventualmente eseguiti.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quindicesimo anno dalla concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 69

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata poiché il cadavere, le ceneri o i resti per i quali era stata richiesta risultano collocati altrove;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 62 secondo comma e art. 63 ottavo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui agli artt. 60 e 65, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 64;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 71

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 72

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti artt. 35, 36, 60 e 61, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI****Art. 73**Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di nuove costruzioni, cappelle e tombe gli interessati debbono far predisporre idonei elaborati tecnici progettuali, ottenere preliminare benestare comunale e, per l'esecuzione, valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per la realizzazione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Sindaco sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà effettuare preventiva comunicazione al Sindaco.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 74Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, laddove modificate, di quelle contenute nell'allegato 2 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i., nonché di quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri che possono essere accolti nel sepolcro e codificati i posti disponibili a cura del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Sindaco, lapidi, ricordi, e similari di dimensioni e caratteristiche compatibili con il luogo, secondo le prescrizioni tecniche di cui alle N.T.A. del P.R.C..

Dovranno essere comunicate all'Ufficio cimiteriale le apposizioni di epigrafi e di fotografie riferite a defunti non effettivamente sepolti nella tomba.

Art. 75

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 76

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di cappelle o tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 77

Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni e caratteristiche compatibili con il cimitero, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 78

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 79

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Nei quattordici (14) giorni precedenti e nei sette (7) successivi il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno dei cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 80

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla L..

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Sindaco, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 75.

Art. 81

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Il responsabile del servizio e gli addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI**Art. 82****Funzioni - Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma e del cadavere;
- effettuare il trasporto di defunti in o da altri comuni.

Le imprese di pompe funebri possono altresì, per conto del Comune, effettuare inumazioni, tumulazioni e altre incombenze, in caso di assenza del personale comunale addetto.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della L. di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..

Per l' esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i. e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

Art. 83**Divieti**

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE****Art. 84****Mappa delle concessioni**

Presso il Servizio comunale di Polizia Mortuaria è tenuto, anche mediante procedure informatizzate, un “Registro delle Sepulture” per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il “Registro delle Sepulture” è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione del “Registro delle Sepulture” corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 85**Annotazioni in mappa**

Sul “Registro delle Sepulture” viene annotata per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione ogni modificazione o cessazione che si verifica e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. generalità del defunto o dei defunti;
2. il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
3. la struttura schematica della sepoltura con l’indicazione della collocazione dei cadaveri;
4. le generalità del concessionario o dei concessionari;
5. gli estremi del titolo costitutivo;
6. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
7. la natura e la durata della concessione;
8. il canone di concessione versato e la data del pagamento;
9. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
10. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 86**Registro Cronologico delle Operazioni Cimiteriali**

Presso gli uffici comunali oppure presso ogni singolo cimitero è tenuto, secondo le

istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero, il “Registro Cronologico delle Operazioni Cimiteriali” (R.C.O.C.) sul quale vanno annotati tempestivamente inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni e trasporti che giornalmente vengono effettuati.

Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 87

Schedario dei defunti

Presso gli uffici comunali è tenuto, anche mediante mezzi informatici, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero comunale.

In ogni scheda sono riportati:

- le generalità del defunto;
- l'indicazione della sepoltura, con il numero.

Art. 88

Scadenario delle concessioni

Presso gli uffici comunali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepoltura.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 89**Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

Il presente Regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale.

Sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente Regolamento il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale.

Art. 90Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate da organi di governo superiori a quello comunale, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Quanto sopra tenendo presente che le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, e che non possono comunque avere durata superiore a 99 anni come disposto dall'art. 25, 1° comma del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i..

Art. 91Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti o altra qualsiasi opera sul monumento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e/o aventi diritto sull'area o manufatto oggetto di concessione.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne conseguirà.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 92

Sindaco

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., spetta al Sindaco l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Concorre con il Sindaco, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 93

Concessioni pregresse

Per aree o manufatti ottenuti in concessione e non utilizzati per la sepoltura di defunti si rimanda ai precedenti artt. 70 e 71.

Per situazioni pregresse controverse, nelle quali si renda necessaria una decisione arbitrale, la decisione compete alla Giunta Comunale.

Art. 94

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 95

Deroghe alle disposizioni di cui all'art. 16 del R.R. 9/11/2004 n.6

Sino al 28 novembre 2024, cioè per un periodo massimo di vent'anni dall'entrata in vigore del R.R. n° 6/2004, è consentita la tumulazione nei loculi non a norma di cui all'art. 15 delle N.T.A. del P.R.C., siano essi in colombario doppio o in tombe di famiglia o cappella, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento esclusivamente con la sottoscrizione di un impegno alla regolarizzazione da effettuarsi entro l'anno 2025 da parte dei privati concessionari.

Solo fino al 28 novembre è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in deroga al comma 4 dell'art. 16 del R.R. n° 6/2004 (*la tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro*) solo in presenza delle condizioni elencate al comma 8 dell'art. 16 del R.R. n° 6/2004. Per le nuove tumulazioni i loculi delle cripte, cappelle e tombe devono essere provvisti di parete di chiusura.

Successivamente al 28 novembre 2024 nei loculi, nella cripta e/o nelle tombe non a norma (mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 dell'art. 16 del R.R. N° 6/2004) potranno essere svolte unicamente operazioni di estumulazione. Saranno sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie.

I loculi utilizzati parzialmente e i loculi doppi che si rendono disponibili per una riassegnazione, possono essere dati in concessione esclusivamente come singoli; lo spazio in esubero potrà infatti ospitare esclusivamente urne cinerarie o cassette di resti ossei.

Art. 96

Tariffe

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso i cimiteri di Brembate e Grignano sono approvate dalla Giunta Comunale.

Le stesse possono essere periodicamente aggiornate o variate con deliberazione della Giunta Comunale, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso e quindi la sua riapprovazione.

Art. 97

Lotta alla zanzara tigre

Come da nota regionale del 24.01.2006 prot. MI20070004022 e s.m.i., al fine di un' efficace lotta al diffondersi della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), l'Amministrazione Comunale, su richiesta dell'A.S.L. competente e secondo le sue prescrizioni e/o indicazioni, si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di ristagni d'acqua, limitando l'uso dei sottovasi e/o introducendo negli stessi filo di rame e barrette di rame metallico, adottando nuovi vasi in rame, provvedendo a frequenti ricambi d'acqua, aggiungendo larvicidi ove necessario.

Art. 98

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali in vigore ed in particolare alle norme elencate al precedente art. 1 e loro modifiche ed integrazioni.

Art. 99

Traslazione

La traslazione consiste nel trasferire salme, resti mortali o ceneri da un sito sepolcrale ad un altro.

E' riservata la facoltà all'Amministrazione Comunale di accettare la richiesta.

La traslazione può essere concessa alle seguenti condizioni:

- invariabilità della durata della concessione originaria (la nuova concessione avrà durata pari agli anni non goduti);
- pagamento di ulteriore canone di concessione in proporzione al periodo non goduto rapportato al costo del nuovo sepolcro;
- esonero delle spese per la stipula del nuovo contratto (registro, bolli, etc.) se la traslazione viene eseguita entro 10 (dieci) anni dalla data della concessione originaria;
- applicazione della tariffa relativa alla nuova concessione, come di seguito indicato:

$$T_n = \frac{T}{30} \times A$$

Dove:

T_n = tariffa nuova concessione

T = tariffa concessione sito sepolcrale, vigente al momento della traslazione

A = anni non goduti della concessione in essere

La traslazione può essere effettuata, su richiesta scritta del soggetto interessato:

- al momento della tumulazione della salma di un familiare se si vogliono abbinare in loculi/ossari contigui salme o resti mortali di coniugi o parenti di 1° grado;
- per trasferimento in tombe di proprietà;
- per rendere più accessibile il sito sepolcrale ai congiunti.

I costi derivanti dalle operazioni di traslazione sono a carico del concessionario.

Il loculo/ossario lasciato libero rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale per una nuova assegnazione, in alternativa ai criteri già stabiliti.